



DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE

Art. 1

Fino a diversa disposizione ed in deroga ai disposti del Regolamento Organico, i Titolari d'Incarichi Federali nominati ed i tecnici Federali, non sono soggetti al divieto di svolgere attività di qualsiasi tipo presso Società od Associazioni Affiliate (Club).

Art. 2

Fino a diversa disposizione, il previsto limite massimo del 35° anno di età per accedere alla qualifica di arbitro ordinario, la cui contemplazione è ricavata nel Regolamento dell'Arbitraggio, non è vincolante.

Art. 3

Nel rispetto delle disposizioni dettate dai Regolamenti UEFA e FIFA, l'attività agonistica ufficiale rispetta, di norma i seguenti periodo di sospensione:

dal 20 Luglio al 25 Agosto e dal 20 Dicembre al 10 Gennaio.

Art. 3/bis

Salvo particolari deroghe emanate dal Consiglio Federale non possono essere disputate partite amichevoli nel periodo dal: **31 Ottobre al 31 Marzo.**

Art. 4

In deroga all'art. 56 del R.O., si precisa che qualora la richiesta di svincolo, sia inoltrata da un calciatore inserito nel Settore Giovanile Selezionato o nel settore Giovanile Specializzato, la motivazione di inattività nel Club proprietario, non è contemplabile se si riscontrano motivi di attività nel Settore Giovanile di competenza.

Art. 5

La tassa di ricorso o reclamo prevista dall' art. 21, comma 2), del Regolamento di Disciplina è fissata in:

- **€. 250,00=** (duecentocinquantaeuro) per appelli al Giudice Sportivo;
- **€. 300,00=** (trecentoeuro) per appelli alla Commissione Disciplinare,
- **€. 500,00=**(cinquecentoeuro) per appelli alla Commissione di Appello Federale.

La tassa di ricorso prevista per gli appelli alle Commissioni di Primo o Secondo grado, per il rilascio della Licenza Nazionale ai Club, è fissata nella misura di **€. 750,00=** (Cinquecentoeuro).

Art. 6

Le squalifiche impartite da un qualsiasi Ente, FIFA, UEFA, FIGC, ARCI-U.I.S.P, CSI o da altre Federazioni nazionali od internazionali, per un periodo superiore a **due mesi** od a **cinque giornate**, sono efficaci anche presso la FSGC.

Art. 7

Le squalifiche comminate a tempo in una manifestazione ufficiale sono efficaci per tutte le manifestazioni, sia del Settore Giovanile che del Settore Dilettanti, e valide per l'esercizio di qualsiasi funzione tecnica o dirigenziale.

Art. 8

Le squalifiche a giornata comminate nella Supercoppa Sammarinese sono efficaci e scontabili in Coppa Titano.

Art. 9

Le squalifiche del Campionato Sammarinese e della Coppa Titano sono efficaci e scontabili, eventualmente, nella Supercoppa Sammarinese.

Art. 10

Le squalifiche, non scontate, sono efficaci per l'edizione successiva.

Art. 11

Nelle competizioni del settore Dilettanti, una squadra si presenti in campo con meno dei calciatori dovuti inizialmente, ma in regola con il disposto dell' art. 73 comma 3° del R.O. si applica l'ammenda di **€. 300,00=** (trecentoeuro) per ogni giocatore mancante. Nel Settore Giovanile l'ammenda è pari al **25%**.

Art. 12

Nel caso in cui l'infrazione di cui al punto che precede, sia commessa per oltre due volte, l'ammenda prevista sarà raddoppiata. Per l'iscrizione alla edizione successiva il Consiglio Federale ha facoltà di richiedere opportune garanzie al Club in difetto, in mancanza delle quali l'iscrizione può essere respinta.

Art. 13

Un Club che sia incorso nel provvedimento disciplinare di esclusione dal Campionato, mantiene ugualmente l'affiliazione ma non può essere iscritto per l'attività della stagione successiva.

Unicamente per il Settore Giovanile il Consiglio Federale può valutare l'opportunità di concedere una deroga.

Art. 14

I calciatori giovani di età compresa tra i **5** anni compiuti ed gli **8** anni compiuti possono essere tesserati in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Art. 15

I calciatori di residenza straniera tesserati nel Settore "**Giovanile**" per almeno **3** annate sportive possono ottenere il tesseramento nel Settore "**Dilettanti**" senza restrizione alcuna.

Art. 15/bis

Onde poter procedere alla richiesta del nulla-osta al tesseramento di calciatori di nazionalità o residenza italiana, rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, i Club richiedenti devono allegare l'autorizzazione, rilasciata dal Club affiliato alla **FIGC**.

Qualora il calciatore di nazionalità o residenza italiana, presso la **FIGC** si trovi in regime di svincolo, per il tesseramento presso la FSGC, lo stesso deve produrre una dichiarazione di essere svincolato o mai tesserato per Club affiliati alla FIGC.

La conformità di quanto dichiarato è garantita dalla Società proprietaria del tesseramento. L'eventuale falsa dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa di **€. 3.000=** oltre alla squalifica per **un anno** del calciatore.

Il tesseramento di calciatori di nazionalità o residenza straniera, può essere concesso solamente con l'autorizzazione (transfert) rilasciata dalla **FIFA**.

Art. 16

Le reti comminate per punizione sportiva di perdita della gara, vengono computate a tutti gli effetti.

Art. 17

Le squadre del Settore Dilettanti e le squadre del Campionato Under 12, devono essere dotate di apposita numerazione per le sostituzioni dei giocatori in campo.

Art. 18

Limitatamente all'attività del Settore Giovanile (Under 15 - Under 12 - Under 10) è data facoltà a due Società od Associazioni Sportive, di unirsi per la formazione di un'unica squadra,

in tal caso la squadra partecipante può assumere o una denominazione convenzionale o mantenere la denominazione di entrambi i Club di origine.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza I Club devono indicare l'esatta denominazione. Anche nel caso di unione, il tesseramento dei calciatori deve comunque essere attuato esclusivamente per ciascun Club di origine.

Art. 19

La facoltà di unione di due Club per le squadre del Settore Giovanile preclude l'utilizzo dei **n. 3** calciatori in prestito per squadra prevista all'art. 44 del R.O.

Art. 20

Nessun Club affiliato alla FSGC, può disporre o raccomandare direttamente od indirettamente limitazioni o divieti alla partecipazione di tesserati all'attività agonistica della FSGC.

L'infrazione è trattata alla stregua di "**infrazione all'ordinamento sportivo**".

Art. 21

Il premio di preparazione di cui all'art. 103 del R.O. viene corrisposto dalla Società firmataria del nuovo tesseramento alla Società titolare del precedente tesserino nelle seguenti entità:

- **€. 1.000,00=** (mille) per i calciatori che al 01 Luglio, della stagione corrente, non abbiano ancora compiuto il **15°** anno di età;
- **€. 1.700,00=** (millesettecento) per i calciatori che al 01 Luglio, della stagione corrente, non abbiano ancora compiuto il **27°** anno di età.

Art. 22

I tesserati delle Società risultanti squalificati o inibiti, dalla consegna delle note di gara all'arbitro fino a **15** minuti dopo la fine della gara, non possono trovarsi negli spazi attigui al campo di gioco, spogliati ecc.

Le infrazioni vengono punite con sanzioni di ordine amministrativo ed aggravio di pena.

Art. 23

Nei campionati giovanili fino al competizione dell'Under 12 è consentito l'utilizzo di calciatrici.

Art. 24

In difformità a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 21, comma 4) del Regolamento di Disciplina, per i tornei di rapida esecuzione e per le fasi finali delle competizioni i tempi per i reclami al Giudice Sportivo sono ridotti alle **24** ore successive alla gara, ed i tempi per eventuali contro reclami sono fissati nelle ulteriori **24** ore successive all'avvenuta comunicazione.

Per questa procedura non è necessario il preavviso.

I reclami ed i contro reclami vanno consegnati a mano direttamente al Giudice Sportivo e al Segretario Generale della Federazione.

Art. 25

In aggiunta all'art. 52 primo comma, si definisce che limitatamente ai calciatori stranieri è consentito un ulteriore periodo di svincolo fissato dal **08 Gennaio al 31 Gennaio** di ogni anno.

Art. 26

I giocatori svincolati o trasferiti da un Club, con le modalità e nei tempi consentiti, possono, nello stesso periodo di tesseramento, essere riammessi in organico allo stesso Club corrispondendo **€. 120,00=** (centoventieuro) per il tesseramento.

Art. 27

In occasione degli incontri delle Fasi Finali effettuate allo Stadio di Serravalle, ognuno dei Club partecipanti è obbligato mettere a disposizione almeno **n. 5** raccattapalle. L'inosservanza di quanto sopra comporta, per il Club inadempiente una sanzione pari ad **€. 100,00=** (cento) ogni persona mancante.

Per gli incontri delle squadre Nazionali, e dei Club impegnati nelle fasi preliminari delle Coppe Europee, i Club incaricati di volta in volta, hanno l'obbligo di mettere a disposizione almeno **n. 10** raccattapalle.

L'inosservanza di quanto sopra comporta, per il Club inadempiente una sanzione pari ad **€. 250,00=** (duecentocinquanta) ogni persona mancante.

Art. 28

Nel Campionato Sammarinese e nella Coppa Titano per il settore calcio, per il Campionato Sammarinese e per la San Marino Futsal Cup del settore futsal, le ammonizioni possedute dai calciatori a fine stagione regolare, non vengono contemplate nelle fasi finali. Per la Supercoppa Federale si annullano.

Art. 29

Qualora un club maturi il diritto di disputa della Supercoppa Sammarinese in entrambi le manifestazioni, Campionato Sammarinese e Coppa Titano, la priorità di ripescaggio si estende alla classifica stabilita dalla Coppa Titano.

Art. 30

Nel settore "**calcio**" i Club che disputano le fasi finali, possono utilizzare solamente calciatori che ne hanno acquisito il diritto mediante la presenza nella "**Lista di Gara**" della partita.

Il diritto di utilizzo viene maturato con la presenza in lista di gara anche senza utilizzo (*presenza passiva*) o mediante la partecipazione alla partita (*presenza attiva*) per almeno **45** minuti di giuoco.

Le presenze necessarie sono dettate dalla seguente tabella:

- Con tesseramento effettuato nel primo periodo

Competizione	Pres. Attiva	Pres. Passiva
<i>Campionato Sammarinese</i>	7	10
<i>Coppa Titano</i>	2	4

- Con tesseramento effettuato nel secondo periodo

Competizione	Pres. Attiva	Pres. Passiva
<i>Campionato Sammarinese</i>	5	8
<i>Coppa Titano</i>	1	2

Art. 31

Durante la partita è consentito il contemporaneo riscaldamento dei calciatori di riserva, fino al massimo di **n. 3** calciatori.

Art. 32

Non sono autorizzate amichevoli nel periodo che va dal **30 Ottobre** al **31 Marzo** dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni possono essere concesse dal **Consiglio Federale**.

Art. 33

La residenza in territorio sammarinese con permesso di soggiorno per convivenza, agli effetti del tesseramento, fino alla eventuale revoca viene equiparata al permesso di soggiorno ordinario. I Club all'atto del tesseramento, o di rinnovo di tesseramento, di calciatori non sammarinesi residenti o titolari di permesso di soggiorno per convivenza, devono produrre un certificato di residenza valido o una dichiarazione di effettivo domicilio in territorio sammarinese.

Art. 34

All'atto del tesseramento, o del rinnovo del tesseramento dei propri tecnici, i Club devono produrre una copia dell'attestato di **abilitazione** all'uso del **defibrillatore**.

Art. 35

Prima dell'inizio di ogni gara, la prima squadra nominata sul calendario deve provvedere al controllo che la porta d'ingresso grande al campo sia stata aperta.

Art. 36

La partecipazione di un calciatore al Torneo "**Paolo e Federico Crescentini**", ai fini dell'inattività, non preclude alcun tesseramento per l'attività di futsal.

Art. 37

Alla fine della stagione regolare di ogni competizione, le giornate di squalifica di un calciatore che non acquisisce, per effetto delle mancate presenze, il diritto di partecipare alle fasi finali, le stesse rimangono confermate per la stagione successiva.

Art. 38

Un calciatore tesserato durante uno dei due periodi di tesseramento previsti e che ha preso parte attiva al gioco in quel periodo, può essere svincolato solamente nel successivo periodo di svincolo.

Art. 39

I calciatori firmatari del loro primo tesseramento per un Club affiliato alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio che si trovano nello status di "**svincolato**" e che intendono tesserarsi per un Club affiliato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, prima di sottoscrivere detto tesseramento devono trovarsi nella condizione di tesserato "**dilettante**" presso un Club affiliato alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, i quali rilasciano la prevista autorizzazione.

Art. 40

In via provvisoria, che diverrà oggetto di verifica ed esame nella prossima stagione, in riferimento all'art. 67 del Regolamento Organico, il comma relativo alla "**Coppa Titano**" è così modificato:

"Le squadre iscritte vengono suddivise in n. 3 gironi da n. 4 squadre ed un girone di n. 3 squadre dove di diritto si include la squadra che ha vinto l'ultima edizione. I n. 3 gironi di n. 4 squadre disputano la fase regolare con incontri di andata e ritorno, mentre il girone di n. 3 squadre disputa la fase regolare con partite di andata, ritorno ed ancora andata. Di ogni girone le prime n. 2 classificate accedono alle fasi finali secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale.

La composizione delle due fasce di gruppo viene indirizzata dalla classifica di Raiking determinata sulla realtà del settore Dilettanti di San Marino.

La vincente di Coppa Titano acquisisce anche il diritto di partecipazione alle fasi preliminari di UEFA. EUROPA LEAGUE.

Art. 41

I Certificati di Idoneità fisica dei calciatori, rilasciata con i parametri, esami e valutazioni impartite dal Manuale di Licenza Nazionale, possono essere rilasciati e firmati solamente dai medici iscritti nell'apposito registro. Non è ritenuto valido alcun altro certificato di idoneità. Sul certificato deve essere apposto il timbro con nome, cognome e numero di iscrizione nel registro degli abilitati.

Art. 42

A seguito di gare interrotte, dopo aver ottemperato ai disposti dell'art. 72 del R.O. e decretato il rinvio ad altra data da parte dell'arbitro, la prosecuzione avviene con le seguenti modalità:

- la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione (calcio di punizione, calcio d'angolo, rigore, fallo laterale, ecc). Se la gara è stata fermata durante il normale scorrere del giuoco, la prosecuzione deve iniziare con una palla a terra giocata dalla squadra che ne era in possesso al momento della sospensione, il tutto come da referto dell'arbitro;

- nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati al momento dell'interruzione nonché, qualora la partita venga proseguita dopo l'inizio del secondo periodo di tesseramento, dai calciatori tesserati dai club successivamente al momento dell'interruzione, con esclusione dei calciatori trasferiti da parte del club, indipendentemente dal fatto che fossero o meno nominati sulla distinta di gara consegnata all'arbitro il giorno dell'interruzione della gara, con le seguenti eccezioni:
 - a) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della partita sospesa non possono essere schierati nuovamente;
 - b) i calciatori espulsi nel corso della partita sospesa, nella prosecuzione non possono essere schierati nuovamente né essere sostituiti da altri calciatori;
 - c) i calciatori che erano squalificati per la partita sospesa non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - d) nella prosecuzione possono essere schierati calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - e) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli Organi di Disciplina fino quando non sia stata giocata anche la prosecuzione, ed i calciatori nuovamente ammoniti nella prosecuzione (*doppia ammonizione*) sono espulsi;
 - f) nel corso della prosecuzione le due squadre possono numericamente effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella gara sospesa;
- la prosecuzione può essere diretta anche da una direzione di gara diversa da quella designata alla partita sospesa;
- la prosecuzione della gara è fissata prima possibile dal Consiglio Federale in una data da concordare fra le parti, compatibilmente con gli impegni in atto.

Art. 43

Le Società e le Associazioni Sportive, iscritte al settore **Futsal**, possono tesserare n. 1 calciatore di nazionalità straniera che abbia praticato almeno n. 3 annate di settore giovanile in un Club affiliato.

Art. 44

Nello stesso periodo di tesseramento se un calciatore è richiesto da federazione straniera e conseguentemente viene rilasciato il previsto ITC (Certificato Internazionale di Transfert), anche se ha preso parte attiva al giuoco, può essere sostituito.

Art. 45

Dalla stagione 2015/2016 ai Club che accedono alle fasi finali delle competizioni del settore "**Dilettanti**" viene riconosciuto, escluso la finale, un "**premio partita**" per ogni incontro disputato. Il premio è fissato in €. 500=.

Inoltre ai prime tre Club classificati nelle competizioni del settore "**Dilettanti**" viene riconosciuto un "**premio classifica**" fissato come segue:

- €. 4.000= Al Club primo classificato
- €. 2.000= Al Club secondo classificato;
- €. 750= Al Club terzo classificato;

Nella eventuale formula della eliminazione diretta (*Coppa Titano*) il premio per i Club terzi e quarti classificati è fissato in uguale misura pari ad €. 500=.

Art. 46

Con l'intento di favorire la partecipazione delle ragazze all'attività calcistica giovanile, nel Campionato Under 12 è consentito anche l'utilizzo di calciatrici con n. 2 anni di età superiore al limite di categoria.

Art. 47

Dall'anno 2017 la Supercoppa Federale viene disputata anche nel settore futsal e la manifestazione è disputata in un'unica partita tra la vincente del Campionato Sammarinese di futsal e la vincente della San Marino Futsal Cup.

Qualora la vincente delle due manifestazione risulti essere lo stesso Club, il diritto di partecipazione viene riservato alla perdente della finale della San Marino Futsal Cup.

Art. 48

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal **01 Luglio 2016**.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Casadei Luciano